



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

Il Capo Dipartimento

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente il regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e ss.mm.ii., e, in particolare l’articolo 12-*bis* concernente il Dipartimento “*Casa Italia*” (di seguito “Dipartimento”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al numero 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l’incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*”, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare gli artt. 14 e 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che dettano disposizioni in merito alle agevolazioni fiscali per l’efficientamento energetico (eco bonus) e misure antisismiche (sisma bonus);

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, recante “*Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi*”;



effettuati”, come modificato dai successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2017, n. 65, 9 gennaio 2020, n. 24 e 6 agosto 2020, n. 329;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, in legge del 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO l’articolo 119, commi 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dove è previsto che *“nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1, relativo a interventi di efficientamento energetico, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;

VISTO l’articolo 119, commi 4-quater, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dove è previsto che *“nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4, relativi a interventi strutturali che prevedono misure antisismiche, spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022, recante *“Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”*;

VISTO il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante *“Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’11 aprile 2023, n. 38, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante *“Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria”*, e, in particolare, l’articolo 1-bis, il quale detta disposizioni in merito all’istituzione di un *“Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici”*;

VISTO il comma 1 del predetto articolo 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, che, *“al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, (...) interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza”*, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un *Fondo* con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

TENUTO CONTO che il Ministero dell’economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo n.7319, per lo specifico utilizzo delle somme afferenti al *Fondo* di cui al comma 1 dell’articolo 1-bis



del decreto-legge n. 39 del 2024, e che le stesse somme sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - capitolo n. 971- e successivamente imputate al capitolo n. 801, intestato al Dipartimento Casa Italia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, con il quale è stata delegata al Capo del Dipartimento Casa Italia, Cons. Luigi Ferrara, la gestione, unitamente ai poteri di spesa, delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del CdR 2 “Casa Italia”, istituito con il citato decreto del 9 febbraio 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 3 giugno 2025 al numero n. 1511, e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 giugno, con il quale, in attuazione dell’articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “*Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici*”, è definito il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione;

CONSIDERATO che il Dipartimento è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio;

CONSIDERATO, in particolare, che il comma 1 dell’articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, procede al riparto delle risorse di cui al citato *Fondo* tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni indicati nel medesimo comma, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità;

VISTE le dichiarazioni degli stati di emergenza, a far data dal 1° aprile 2009, per gli eventi sismici che hanno interessato, in ordine cronologico: i territori della provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012; i territori delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013; i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016; i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017; i territori dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018; i territori dei comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018; i territori dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di



Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze, il giorno 9 dicembre 2019; i territori dei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il giorno 9 novembre 2022; i territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia il giorno 9 marzo 2023; i territori dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena, il giorno 18 settembre 2023;

TENUTO CONTO che dal riparto delle risorse, ai sensi dell'articolo 1-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, sono esclusi i territori dei comuni diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, ovvero quelli colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che per gli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione è stata demandata al Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori del sisma Centro Italia 2016 e che, ai sensi dell'articolo 1, commi 677 e 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, il medesimo Commissario provvede agli interventi di ricostruzione pubblica e privata necessari nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e che, pertanto, ai relativi territori interessati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11;

CONSIDERATO che per i sismi del 2012 con riferimento ai territori colpiti nella regione Veneto, del 2013 nelle province di Lucca e Massa Carrara e del 2019 nel Mugello, risultano cessati gli stati di emergenza, chiuse le contabilità speciali e completati i processi di ricostruzione e che, pertanto, sono da ritenersi non interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, non essendo applicabile il criterio relativo all'avanzamento della ricostruzione stessa per l'oggettiva mancanza di possibili destinatari dei fondi;

TENUTO CONTO che all'articolo 1-*bis*, comma, 1 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, l'espresso riferimento all'articolo 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, intende limitare l'ambito delle disposizioni a quelle ricostruzioni che risultavano già avviate e in corso a quella data, pertanto intendendo il contributo ex art. 1-*bis* quale aiuto e strumento integrativo finalizzato a sostenere ed accelerare le attività di ricostruzione in quei dei territori all'epoca oggetto di specifico interesse da parte del legislatore;

CONSIDERATO che per l'evento sismico del 18 settembre 2023 nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena, non è stata ancora avviata la fase di ricostruzione connessa a danni gravi, né risultano assegnate al Commissario risorse



necessarie a tale scopo e, pertanto, appare inapplicabile la possibilità di attribuire la quota parte di contributo ex art. 1-*bis*, eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

RITENUTO pertanto di effettuare la ripartizione delle risorse del *Fondo* tra i Commissari straordinari e delegati per i seguenti eventi sismici: eventi sismici del 20 e il 29 maggio 2012 limitatamente ai territori delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, sisma del 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia, eventi sismici in provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018, sisma del 26 dicembre 2018 nel territorio della città metropolitana di Catania;

CONSIDERATO che non nota prot. 2544, del 12 luglio 2024 è stata convocata una riunione con le strutture commissariali destinatarie delle risorse, al fine di condividere le informazioni indicanti l'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità;

CONSIDERATO che, successivamente alle interlocuzioni con le strutture commissariali, il Dipartimento Casa Italia ha richiesto l'invio formale dei dati e delle informazioni necessarie ai fini del riparto delle risorse con note prott. 3597, 3598, 3599, 3600, 3601 del 10/10/2024, e successivamente la conferma dei dati pervenuti con note prott. 2148, 2145, 2144, 2147, 2143 del 04/07/2025, inviate rispettivamente al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018; al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017; al Direttore dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni dell'Emilia-Romagna; al Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012; al Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le strutture commissariali hanno riscontrato i dati richiesti rispettivamente con note prot. n. 3621 del 11/10/2024 e prot. n. 2259 dell'11/07/2025 del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018; con note prot. n. 3655 del 15/10/2024 e prot. n. 2300 del 14/07/2025 del Direttore dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni dell'Emilia-Romagna; con note prot. n. 3700 del 17/10/2024 e prot. n. 2392 del 18/07/2025 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018; con note prot. n. 3711 del 18/10/2024 e prot. n. 2373 del 17/07/2025 del Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012; con note prot. n. 4107 del 30/10/2024 e prot. n. 2262 dell'11/07/2025 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al riparto delle risorse di cui al già citato comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2024 e all'impegno delle relative risorse disponibili sul citato capitolo, per complessivi euro 35.000.000,00, a valere sul CdR 2 "Casa Italia";



DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante il “*Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici*”, definisce il riparto delle risorse del *Fondo*, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità.
2. Il presente decreto dispone, altresì, l'impegno delle risorse di cui al comma 1, ripartite secondo i criteri di cui all'articolo 3.

Articolo 2

(Stanziamento risorse e ambito di applicazione)

1. L'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un *Fondo* con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, le cui risorse sono state imputate al Dipartimento Casa Italia.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni, diversi da quelli interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 3

(Criteri e ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 2 sono ripartite tenuto conto dei seguenti criteri, così come previsti dal comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39:
 - (a) estensione territoriale dello stato di emergenza, valutata in termini di estensione dell'impatto dell'evento sul territorio, mediante il rapporto tra il totale delle istanze di contributo e il numero di comuni coinvolti (a.1) e il rapporto tra il totale delle istanze di contributo e la superficie dei territori interessati (a.2);



(b) stato di avanzamento della ricostruzione valutato mediante il rapporto, in termini finanziari (b.1) e numerici (b.2), tra il totale degli interventi da realizzare e il totale delle istanze di contributo;

dove per “totale delle istanze di contributo” si intende la somma delle istanze accolte e delle istanze in arrivo e per “totale degli interventi da realizzare” si intende la somma degli interventi in corso e delle istanze in arrivo.

2. I criteri di cui al comma 1 sono applicati secondo le modalità previste nell'allegato tecnico (Allegato 1) al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.
3. La ripartizione delle risorse finanziarie alle strutture commissariali risultate dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, applicati secondo le modalità di cui al comma 2, è riportata nella seguente tabella.

Struttura commissariale	n. c.s	Risorse assegnate
Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017	6103	17.524.848,00 €
Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018	6165	6.900.490,00 €
Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018	6215	7.065.898,00 €
Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori della regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012	5699	2.844.869,00 €
Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012	5713	663.895,00 €

Articolo 4

(Assegnazione delle risorse e monitoraggio)

1. Le strutture commissariali concedono il contributo previsto, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2025.



2. Ciascuna struttura commissariale assicura il monitoraggio dell'avanzamento della spesa delle risorse finanziarie assegnante, ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2025.

Articolo 5

(Impegno delle risorse)

3. È autorizzato l'impegno della somma complessiva di euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni/00) per le finalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2024, a favore delle contabilità speciali dei Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti, così come indicato nella tabella di cui all'articolo 3.
4. Predetto onere graverà sulle risorse stanziare sul capitolo di competenza del C.d.R. 2 - "Casa Italia", n. 801 - "*Fondo per interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici*", P.G. 1, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio finanziario 2025.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Capo Dipartimento

Cons. Luigi Ferrara



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

ALLEGATO 1

Criteri e procedura di calcolo per il riparto delle risorse

Il presente allegato ha lo scopo di dettagliare il procedimento analitico nonché i criteri utilizzati per il riparto delle risorse di cui all'art.1-bis del decreto-legge n. 39/2024.

Il comma 1 del citato decreto definisce i criteri generali da adottarsi per il riparto individuati nell'estensione territoriale dello stato di emergenza e nello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità.

Al fine di pervenire ad una quantificazione dei suddetti criteri, attraverso parametri descrittivi, sono stati acquisiti dalle strutture commissariali coinvolte dalle disposizioni del presente decreto, i dati utili a tradurre in termini numerici i principi indicati dalla norma.

Pertanto, sono state predisposte delle schede di sintesi per l'acquisizione dei principali dati, con ultimo aggiornamento al mese di luglio 2025, consegnate al Dipartimento Casa Italia rispettivamente con:

- note prot. n. 3621 del 11/10/2024 e prot. n. 2259 dell'11/07/2025 del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018,
- note prot. n. 3655 del 15/10/2024 e prot. n. 2300 del 14/07/2025 del Direttore dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni della regione Emilia-Romagna,
- note prot. n. 3700 del 17/10/2024 e prot. n. 2392 del 18/07/2025 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018,
- note prot. n. 3711 del 18/10/2024 e prot. n. 2373 del 17/07/2025 del Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012,
- note prot. n. 4107 del 30/10/2024 e prot. n. 2262 dell'11/07/2025 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

Sulla base delle informazioni acquisite, nella tabella per il calcolo del riparto, parte del presente allegato, alla sezione "Dati" sono riportati i seguenti dati utilizzati:

1. istanze accolte: sono le istanze di contributo accolte dalla struttura commissariale, include sia gli interventi in corso che quelli conclusi. Il dato è fornito sia in termini numerici che economici;
2. interventi in corso: rappresenta un sottoinsieme delle istanze di contributo accolte e, per rappresentare al meglio le procedure corso, include sia le istanze i cui interventi sono in corso, sia le istanze in fase istruttoria. Il dato è fornito sia in termini numerici che economici;
3. istanze in arrivo: rappresenta la stima delle istanze che devono ancora essere presentate, sia in termini numerici che economici;
4. numero dei comuni EME: è il numero dei comuni inclusi nella deliberazione dello stato di emergenza;
5. estensione territoriale comuni EME: è l'estensione, in termini di kmq dei comuni inclusi nella deliberazione dello stato di emergenza.



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

Per rappresentare in maniera coerente il criterio dell’*“estensione territoriale dello stato di emergenza”* (a) lo stesso è stato caratterizzato in termini di estensione dell’impatto dell’evento sul territorio mediante due sub-criteri:

- (a.1) rapporto tra il totale delle istanze di contributo e il numero di comuni coinvolti,
- (a.2) rapporto tra il totale delle istanze di contributo e la superficie dei territori interessati,

dove per “totale delle istanze di contributo” si è inteso la somma delle istanze accolte e della stima del numero di istanze in arrivo.

La ratio di questa scelta risiede nella considerazione di non far pesare nel riparto in modo dominante territori che, seppur estesi in termini di superficie territoriale interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza, avessero danni limitati e puntuali. Ciò al fine di evitare, a titolo esemplificativo, che un territorio molto esteso in kmq ma con pochi e distribuiti edifici danneggiati potesse ricevere una quota di riparto maggiore rispetto a un territorio meno esteso in termini di superficie ma con una forte concentrazione di edifici danneggiati.

Il criterio *“stato di avanzamento della ricostruzione successiva alla calamità”* (b) è stato caratterizzato mediante due sub-criteri che quantificano l’avanzamento del processo, l’uno in termini finanziari, l’altro in termini numerici:

- (b.1) totale degli interventi da realizzare rapportati al totale delle istanze di contributo, in termini finanziari
- (b.2) totale degli interventi da realizzare rapportati al totale delle istanze di contributo, in termini numerici

dove per “totale degli interventi da realizzare” si intende la somma degli interventi in corso e delle istanze in arrivo.

Una volta calcolati i quattro sub-criteri per ogni evento considerato, (cfr. tabella per il calcolo del riparto, sezione “criteri”), è stata ricavata l’incidenza percentuale di ciascun sub-criterio (cfr. tabella per il calcolo del riparto, sezione “percentuali per il riparto”).

La media aritmetica delle incidenze dei sub-criteri, per ogni evento, ha fornito la quota percentuale da applicare per il riparto delle risorse disponibili (cfr. tabella per il calcolo del riparto, sezione “riparto”).

TABELLA PER IL CALCOLO DEL RIPARTO					
	ISCHIA	ETNA	MOLISE	LOMBARDIA	EMILIA-ROMAGNA
DATI					
ISTANZE ACCOLTE (€)	91.382.778,28	238.326.019,52	26.783.264,48	271.389.591,01	3.237.992.772,58
INTERVENTI IN CORSO (€)	55.965.621,14	167.279.189,96	26.523.103,20	13.263.356,72	352.607.841,83
ISTANZE IN ARRIVO - stima (€)	386.000.000,00	11.449.468,38	32.500.000,00	0,00	0,00
ISTANZE ACCOLTE (n.)	153	1.384	132	1.091	9.823
INTERVENTI IN CORSO (n.)	81	522	129	33	567
ISTANZE IN ARRIVO - stima (n.)	772	31	260	0	0
NUMERO COMUNI EME (n.)	3	9	21	49	68
ESTENSIONE TERRITORIALE COMUNI EME (kmq)	21,00	204,31	906,89	1.743,55	4.516,00
CRITERI					
a - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLO STATO DI EMERGENZA					
a.1: istanze accolte+istanze in arrivo/numero comuni emergenza	308,333	157,222	18,667	22,265	144,456
a.2: istanze accolte+istanze in arrivo/estensione territoriale comuni emergenza	44,048	6,926	0,432	0,626	2,175
b - STATO DI AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE					
b.1: interventi in corso+istanze in arrivo/istanze accolte+istanze in arrivo, in termini finanziari	0,926	0,716	0,996	0,049	0,109
b.2: interventi in corso+istanze in arrivo/istanze accolte+istanze in arrivo, in termini quantitativi	0,922	0,391	0,992	0,030	0,058
PERCENTUALI PER IL RIPARTO					
a - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLO STATO DI EMERGENZA					
a.1	0,474	0,242	0,029	0,034	0,222
a.2	0,813	0,128	0,008	0,012	0,040
incidenza % del criterio a sul riparto	64,2%	46,8%	4,54%	60,3%	80,6%
b - STATO DI AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE					
b.1	0,331	0,256	0,356	0,017	0,039
b.2	0,385	0,163	0,415	0,013	0,024
incidenza % del criterio b sul riparto	35,8%	53,2%	95,5%	39,7%	19,4%
MEDIA SUB-CRITERI	0,501	0,197	0,202	0,019	0,081
RIPARTO 35 MLN €	17.524.848 €	6.900.490 €	7.065.898 €	663.895 €	2.844.869 €